REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l.

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 4.3

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

OPERAZIONE 4.3.2
"SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Novembre 2019, successivamente integrato con delibera del 27 Febbraio 2020

Sommario

1 Finalità e Risorse .....
1.1 Finalità e obiettivi .....
1.2 Dotazione finanziaria .....
2 Requisiti di ammissibilità .....
2.1 Destinatari/Beneficiari .....
2.2 Condizioni d'accesso .....
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto .....
2.4 Imprese in difficoltà .....
3 Interventi finanziabili e Spese ammissibili .....
3.1 Interventi finanziabili .....
3.1.1 Interventi relativi al tipo di investimento .....
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi .....
3.2.1 Localizzazione degli interventi .....
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti .....
3.2.3 Norme di protezione ambientale .....
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti .....
3.3 Spese ammissibili/non ammissibili .....
3.3.1 Normativa di riferimento .....
3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza .....
3.3.3 Investimenti materiali e immateriali .....
3.3.4 Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici .....
3.3.5 IVA e altre imposte e tasse .....
3.3.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti .....
3.4 Importi e aliquote di sostegno concedibili .....
3.5 Cumulabilità .....
3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto .....
3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese .....
3.6.2 Termine finale .....
4 Modalità e termini di presentazione della domanda .....
4.1 Modalità di presentazione della Domanda di aiuto .....
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto .....
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto .....
5 Istruttoria e valutazione della domanda .....
5.1 Criteri di selezione/valutazione .....
5.1.1 Verifica dei criteri di selezione .....
5.2 Formazione della graduatoria .....
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate .....
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....
5.5 Istruttoria di ammissibilità .....
5.6 Correzione degli errori palesi .....
6 Realizzazione e modifica dei progetti .....
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi .....

6.2 Impegni del beneficiario .....
6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità .....
6.4 Modifiche dei progetti .....
6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario .....
7 Erogazione e rendicontazione .....
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....
7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione .....
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....
8 Verifiche, Controlli e Revoche .....
8.1 Verifica finale dei progetti .....
8.2 Rinuncia .....
8.3 Controlli e ispezioni .....
8.4 Riduzioni ed esclusioni .....
9 Disposizioni finali .....
9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti .....
9.2 Disposizioni finali .....

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'operazione denominata *"4.3.2 – Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"* di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con:

- le norme unionali;
- il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 7.1 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE n. 7684 C(2019) final del 22 ottobre 2019 (di seguito "PSR");
- La SISL del GAL F.A.R. Maremma approvata con DGRT n. 1243 del 5 dicembre 2016 e successivamente modificata e approvata con DGRT n. 733 del 3 giugno 2019 e DGRT n. n.183 del 17-02-2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 14427 del 06/10/2017 e s.m.i. che approva i "Criteri di selezione dal GAL ai fini della selezione dei beneficiari finali" per la Misura 4.3.2;
- Le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 06 Dicembre 2019 e s.m.i (di seguito "Disposizioni Comuni").

Mediante l'attivazione dell'operazione 4.3.2 *"Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"* si mira ad incentivare gli investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare l'accesso ai terreni a servizio delle unità produttive agricole e forestali, per permettere lo svolgimento delle attività colturali.

L'analisi dei fabbisogni effettuata nella SISL, evidenzia come tali interventi siano essenziali per permettere e favorire lo sviluppo economico di questi settori e possano incidere notevolmente sulle prestazioni economiche delle aziende migliorando le condizioni di vita e di lavoro degli operatori e migliorando la competitività dei settori produttivi nelle aree rurali con problemi di sviluppo.

Le disposizioni del presente bando sono state elaborate in coerenza con l'applicazione del regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3 e dell'art. 40 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L. 193 del 01 luglio 2014.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 40 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA56027 Sottomisura 4.3 "Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", Operazione 4.3.2 - "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad Euro 1.094.017,57 salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma.

2 Requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

- Comuni, Unioni dei Comuni e altri soggetti pubblici.
- Consorzi di Strade vicinali costituiti ai sensi della L. 12 febbraio 1958, n. 126.

Per interventi (realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento) su strade di libero accesso aperte al pubblico al servizio di una moltitudine di utenti.

Laddove i beneficiari operino anche nel settore forestale, il sostegno verrà concesso ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

2.2 Condizioni d'accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. Non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente e tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
   Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
   - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
   - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
   - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
   - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
   - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese

in difficoltà, nei casi previsti dal successivo paragrafo "Imprese in difficoltà";

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5. Nel caso di soggetti di diritto privato: di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
6. Nel caso di soggetti di diritto pubblico: di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;
7. Ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia) di essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
8. Nel caso di soggetti di diritto privato: che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".
9. Nel caso di soggetti di diritto pubblico: di essere in possesso del bene oggetto dell'investimento ad eccezione del caso in cui gli investimenti siano relativi ad opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti. In questo caso non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione, come previsto al § 19.3.7 del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati **prima dell'emissione del contratto** per l'assegnazione del contributo e **prima del saldo degli aiuti**. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il criterio di cui al punto n. 7) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 4) e al n. 7) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 8) e 9) si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il

momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L.266/05. L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.
2. Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultimo non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art.46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.
3. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. Il requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna definitiva. Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono pertanto presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n.4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.4 Imprese in difficoltà

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
   a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a7,5;
   b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3 Interventi finanziabili e Spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati della scheda dell'operazione 4.3.2 della SISL del GAL F.A.R. Maremma.

Mediante l'attivazione dell'operazione *"4.3.2 – Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"* sono ammissibili i seguenti interventi:

a. Realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento (realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette e tubazioni di attraversamento, guadi, ponti in legno, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, gli adeguamenti e rettifiche dei tracciati, l'allargamento) della rete viaria agro-silvopastorale di ogni ordine e grado, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali, purché di libero accesso.

Gli interventi devono riguardare la viabilità collegata prevalentemente all'uso agricolo e forestale, ovvero il cui tracciato attraversa più del 50% di terreni ad uso agricolo o forestale.

Gli interventi prevedono i seguenti investimenti ammissibili:

i. Viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata;
ii. Viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali o la gestione attiva delle superfici forestali;
iii. Realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli investimenti.

3.1.1 Interventi relativi al tipo di investimento

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

a) Costruzione e miglioramento di beni immobili;
b) Spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo della lettera a). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegata agli investimenti.
   Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014/2020;
c) Investimenti immateriali quali l'acquisizione di programmi informatici.

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR.

Sono ammessi a contributo solo interventi riguardanti viabilità a fondo naturale o comunque non asfaltata.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile della Provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma (l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente eligibili è indicato al paragrafo 2.1 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL F.A.R. Maremma e s.m.i.) e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i soggetti privati: il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) per soggetti di diritto pubblico: il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.
La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.
Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15). Modifica apportata con Decreto Dirigenziale n. 10556 del 18/10/2016.
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette. Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno pena la non ammissibilità è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti rispettano le seguenti condizioni:

1. Per gli interventi di viabilità forestale finanziabili dalla presente operazione:
    a. I costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo).
    b. Gli stessi devono essere conformi a quanto previsto dalla L. R. 39/00 e s.m.i. e dal vigente regolamento forestale della Toscana.
2. Non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" e quindi sono ammissibili:
    a. Gli "adeguamenti funzionali" o i "miglioramenti" intesi come tutti quegli interventi che comportano modifiche od integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche del tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
    b. Gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento di una viabilità);

3. Gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".
Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.
Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente e consultabile al seguente indirizzo: http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.
Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente.
Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.3.4 Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici

Le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, comprese quelle ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti nel paragrafo "Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni".
Sono ammessi investimenti relativi a lotti funzionali purché non siano già iniziati i lavori.

3.3.5 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.
In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.3.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti
Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni", **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

a) interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo o forestale;
b) interventi riguardanti viabilità asfaltata.
c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono "manutenzione" tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato al n. 2 del precedente paragrafo 3.2.4 "Limitazioni collegate agli investimenti";
d) Spese generali relative agli investimenti immateriali;
e) I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi eccetto quanto previsto per gli Enti pubblici dal paragrafo "Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
f) Il capitale circolante;
g) i costi connessi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 40 del reg. 702/2014 (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi);
h) costi di ammortamento;

3.4 Importi e aliquote di sostegno concedibili

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 100% del costo totale ammissibile.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 40 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA56027 Sottomisura 4.3 "Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", Operazione 4.3.2 - "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"

3.4.1 Massimali e minimali

L'importo massimo di contributo pubblico concedibile per ciascuna domanda non può essere superiore a **€ 100.000,00**. Non sono ammesse domande con un **contributo minimo** richiesto/concesso inferiore a **€ 10.000,00.**
La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.
La domanda è inoltre esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di pagamento a titolo di saldo scenda al di sotto del suddetto importo minimo.

3.5 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato, ai sensi del regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- Con altri aiuti di Stato, purché le Misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- Con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio per gli investimenti che non soddisfino detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio per gli investimenti che non soddisfino detto criterio di ammissibilità ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all' art. 8 del Reg. (UE) 702/2014.

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6 , del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 (Aber).

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese **decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto**, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "**avvio dei lavori del progetto o dell'attività**" la **data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione** relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
   - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);

- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

3.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere redatta on line e presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestite da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. Qualora in Anagrafe Artea fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere **dal 19 Marzo 2020** (giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente bando) ed **entro le ore 13:00 del 18 Maggio 2020.**

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'Istruttoria (U.C.I.) che ai fini del presente bando è il GAL F.A.R. Maremma.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto del Direttore ARTEA n.127 del 18/10/2017 avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it' .

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, come di seguito indicato:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale)	Documento di riconoscimento
Titolo di conduzione dei terreni	Documentazione relativa al titolo di conduzione
Documenti fiscali e societari (1)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	Specifica indicazione aziendale

(1) L'anagrafe ARTEA è dotata di collegamento 'web service' con 'Anagrafe tributaria' e 'Registro imprese'.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle "Disposizioni Comuni".

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di

aiuto.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.
La domanda di aiuto si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei 3 documenti sotto elencati o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.
Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda , autorizzazioni ove richieste, etc...).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la seguente:

a) **relazione firmata** dal richiedente comprensiva di:
   1. caratteristiche ecologiche e stazionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa dell'intervento;
   2. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere;
   3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (cronoprogramma comprese le date presunte di inizio e di fine lavori);
   4. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
   5. Nel caso di "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" dimostrazione del rispetto di quanto indicato dall'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni".
   6. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
   7. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
   8. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
   9. In caso di progetti di pubblica utilità l'impegno alla manutenzione del bene immobile oggetto dell'investimento.

b) **progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa

cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo 3.3 "Spese ammissibili/non ammissibili";

c) **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL F.A.R. Maremma ne riscontri la necessità.
Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.
Il GAL F.A.R. Maremma si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (vedi paragrafo 5).

5 Istruttoria e valutazione della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

1) Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'UTE/UTS/UTF interessata dagli investimenti **ricade prevalentemente(>50%)** in una delle seguenti aree:	**Punti**
a) In funzione del grado di ruralità: a.1) Zona D a.2) Zona C	 **14** **13**

b) Per tutte le infrastrutture escluse quelle forestali, in funzione del grado di disagio locale: la domanda contiene investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui alla DGR n. 1411 del 17/12/2018 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale	> 0 e < 15 Punti **11** ≥ 15 Punti **12**

c) Per le sole infrastrutture forestali: in zone di maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	**5**

I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono tra loro cumulabili.
I punteggi di cui alle lettere b) e c) non sono tra loro cumulabili.

2) Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Gli interventi riguardano **totalmente** una delle seguenti tipologie:	Punti

a) viabilità finalizzata a facilitare l'accesso al pubblico a strutture agrituristiche, turistiche e ricettive, di ristorazione, ovvero aziende aventi punti vendita di prodotti locali;	**4**

b) viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade poderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata	**8**

c) viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione della superficie attiva delle superfici forestali	**8**

d) viabilità finalizzata a facilitare l'accesso e la fruizione di percorsi e itinerari turistici locali	**4**

e) viabilità finalizzata a facilitare e migliorare il collegamento con strade provinciali e regionali	**4**

Si noti che i punteggi di cui alle lett. b) e c) non sono tra loro cumulabili.

3) Tirocini formativi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) La domanda viene presentata da beneficiari che contestualmente al progetto oggetto dell'intervento stanno attivando dei tirocini formativi nell'ambito del PSR o di altri programmi e iniziative regionali (ad es. Progetto Giovanisì – Tirocini) ovvero sono sedi di attuazione di progetti rientranti nel "servizio civile regionale" di cui alla L.R. n. 35/2006 e s.m.i.	Punti **2**

4) Aree interne

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) Gli interventi oggetto della domanda sono localizzati in uno dei territori ricompresi nell'area strategia o nell'area progetto della Strategia delle Aree Interne e gli interventi sono coerenti con i contenuti e le finalità della proposta di "Progetto di territorio" presentato nell'area di riferimento	Punti **2**

TOTALE	**Max 50 punti**

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- Minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto;
- A parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

5.1.1 Verifica dei criteri di selezione

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi

Prima della liquidazione del saldo devono essere posseduti e verificati tutti i criteri relativi alle seguenti macrovoci:

- N. 2 "Tipologia di investimento"
- N. 3 "Tirocini formativi"
- N. 4 "Aree Interne"

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

Artea trasmette al GAL F.A.R. Maremma l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo.
Il GAL F.A.R. Maremma, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni" riportato anche al successivo paragrafo 5.4 del bando, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma e ne sarà data evidenza sul sito www.farmaremma.it

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.farmaremma.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.
Il GAL F.A.R. Maremma procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data della delibera del CdA di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL F.A.R. Maremma.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL F.A.R. Maremma.
Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella seguente tabella:

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, se previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Adozione della graduatoria da parte dell'organo decisionale	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Pubblicazione della graduatoria sul BURT	GAL	
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Richiedente/ Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi

Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione /comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni" e nel Regolamento interno del Gal F.A.R. Maremma.

Qualora durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso, il GAL F.A.R. Maremma nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dal GAL comporta l'applicazione di sanzioni o revoca con modalità disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del DM n.2490 del 25/01/2017.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL F.A.R. Maremma riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.
I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità del GAL F.A.R. Maremma;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, **entro 120 giorni dalla data di notificazione**, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
- La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni;
h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;

m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dal GAL nelle varie fasi del procedimento;
n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del presente bando;
o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
q) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
r) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
s) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
t) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
u) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
v) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
w) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle "Disposizioni Comuni", nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
x) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
y) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
z) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
aa) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
bb) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato nel paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità secondo quanto previsto al par. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni".

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web devono recare una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014 (emblema dell'Unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL F.A.R. Maremma all'indirizzo www.farmaremma.it. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".
Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".
Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.
Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.
L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- **copia di una garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della

domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.

- **una dichiarazione** a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un **atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo**, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente. Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento", e al paragrafo "Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "Disposizioni Comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

8.4 Riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'art.63, comma 1 del regolamento (UE) n.1306/2013 e dell'art.35 del regolamento delegato (UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n. 1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

9 Disposizioni finali

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e smi la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL F.A.R. Maremma riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 0564/405252, e-mail: info@farmaremma.it; PEC: info@pec.farmaremma.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e smi viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL F.A.R. Maremma con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma..
Informazioni sulle modalità di accesso agli atti possono essere reperite sul sito www.farmaremma.it, sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail: info@farmaremma.it, PEC info@pec.farmaremma.it.
Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.farmaremma.it e per mail ai seguenti indirizzi: info@farmaremma.it, PEC info@pec.farmaremma.it.
Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile dei Comuni della provincia di Grosseto.

9.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni".
Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.

Il GAL F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il GAL pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della Provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma e sul sito www.farmaremma.it, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni". Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.